

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 9 ottobre 2003, n. 235 - Supplemento Ordinario n. 159

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. [Riforma Biagi]

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO I Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Articolo 61

Definizione e campo di applicazione (ABROGATO)

[1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (2) (6)

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. (1)

2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente. (5)

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. (3)

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.]

(7)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 48 L. 04.11.2010, n. 183 con decorrenza dal 24.11.2010. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. ".

(2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1, comma 23 L. 28.06.2012, n. 92, (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), è stato poi modificato dall'art. 24-bis, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."

(3) In virtù dall'art. 1, comma 27, L. 28.06.2012, n. 92, (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), la disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del presente comma, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del presente decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.

(4) Le parole "esecutivi o ripetitivi" del presente comma sono state così sostituite dall'art. 7, comma 2, D.L. 28.06.2013, n. 76 con decorrenza dal 28.06.2013.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, D.L. 28.06.2013, n. 76 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 09.08.2013, n. 99 con decorrenza dal 23.08.2013.

(6) Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, D.L. 28.06.2013, n. 76 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 09.08.2013, n. 99 con decorrenza dal 23.08.2013, l'espressione «vendita diretta di beni e di servizi», contenuta nel presente comma si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi.

(7) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015; ai sensi del medesimo articolo abrogante le presenti disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO I Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Articolo 62

Forma (ABROGATO)

[1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere[, ai fini della prova,] i seguenti elementi: (2)

a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; (1)

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;

e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.]

(3)

(1) La presente lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 23, L. 28.06.2012, n. 92, (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;". In virtù dell'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92, le disposizioni di cui all'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28.06.2012, n. 92.

(2) Le parole del presente alinea riportate tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7, comma 2, D.L. 28.06.2013, n. 76 con decorrenza dal 28.06.2013.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015; ai sensi del medesimo articolo abrogante le presenti disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO I Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Articolo 63

Corrispettivo (ABROGATO)

[1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.

2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.]

(1) (2)

(1) Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 23, L. 28.06.2012, n. 92, (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto". In virtù dell'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92, le disposizioni di cui all'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28.06.2012, n. 92.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015; ai sensi del medesimo articolo abrogante le presenti disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO I Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Articolo 64

Obbligo di riservatezza (ABROGATO)

[1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.

2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.]

(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015; ai sensi del medesimo articolo abrogante le presenti disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO I Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Articolo 65

Invenzioni del collaboratore a progetto (ABROGATO)

[1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.

2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.]

(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015; ai sensi del medesimo articolo abrogante le presenti disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO I Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Articolo 66

Altri diritti del collaboratore a progetto (ABROGATO)

[1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.]

(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015; ai sensi del medesimo articolo abrogante le presenti disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO I Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Articolo 67

Estinzione del contratto e preavviso (ABROGATO)

[1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto [o del programma o della fase di esso] che ne costituisce l'oggetto. (1)

2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro. (2)]

(3)

(1) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, comma 23, L. 28.06.2012, n. 92, (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. In virtù dell'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92, le disposizioni di cui all'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28.06.2012, n. 92.

(2) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 23, L. 28.06.2012, n. 92, (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.". In virtù dell'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92, le disposizioni di cui all'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28.06.2012, n. 92.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015; ai sensi del medesimo articolo abrogante le presenti disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO I Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Articolo 68

Rinunzie e transazioni (ABROGATO)

[1. Nella riconduzione a un progetto, [programma di lavoro o fase di esso] dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.]

(1) (2) (3)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251 con decorrenza 26.10.2004. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo."

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, comma 23, L. 28.06.2012, n. 92, (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. In virtù dell'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92, le disposizioni di cui all'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28.06.2012, n. 92.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015; ai sensi del medesimo articolo abrogante le presenti disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Articolo 69

Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto (ABROGATO)

[1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto [, programma di lavoro o fase di esso] ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. (1) (3)

2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (2)

3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto [, programma di lavoro o fase di esso] e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. (1)]

(4)

(1) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, comma 23, L. 28.06.2012, n. 92, (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. In virtù dell'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92, le disposizioni di cui all'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28.06.2012, n. 92.

(2) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 23, L. 28.06.2012, n. 92, (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.". In virtù dell'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92, le disposizioni di cui all'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28.06.2012, n. 92.

(3) In virtù dell'art. 1, comma 24, L. 28.06.2012, n. 92, il presente comma si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sempre in virtù dell'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 la interpretazione si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28.06.2012, n. 92.

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015; ai sensi del medesimo articolo abrogante le presenti disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Articolo 69 Bis

Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo (ABROGATO)

[1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

- a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.] (1)

(1) Il presente articolo aggiunto dall'art. 1, comma 26, L. 28.06.2012, n. 92, così come modificato dall'art. 46-bis, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012, è stato poi abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015; ai sensi del medesimo articolo abrogante le presenti disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO II Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

Articolo 70

Definizione e campo di applicazione (ABROGATO)

[1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative [di natura meramente occasionale] che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (2) (3)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.]

(4)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 16, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251, poi dall'art. 1 bis, D.L. 14.03.2005, n. 35, dall'art. 11-quaterdecies D.L. 30.09.2005, n. 248, dall'art. 22, D.L. 25.06.2008, n. 112, come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 06.08.2008, n. 133 con decorrenza dal 22.08.2008, poi modificato dall'art. 7-ter D.L. 10.02.2009, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione, L. 09.04.2009, n. 33 (G.U. 11.04.2009, n. 85 - S.O. n. 49) con decorrenza dal 12.04.2009, è da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 32, L. 28.06.2012, n. 92 così come modificato dall'art. 46-bis, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

a) di lavori domestici;

b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;

c) dell'insegnamento privato supplementare;

d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;

e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile[, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi];

h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;

h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;

h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

1-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e

accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno."

(2) Le parole del presente comma riportate tra parentesi quadre sono state eliminate dall'art. 7, comma 2, D.L. 28.06.2013, n. 76 con decorrenza dal 28.06.2013.

(3) Le parole "Per l'anno 2013" contenute nel presente comma sono state così sostituite dalle parole "Per gli anni 2013 e 2014" dall'art. 8, D.L. 30.12.2013, n. 150, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 27.02.2014, n. 15 con decorrenza dal 01.03.2014.

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 55, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO II Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

Articolo 71

Prestatori di lavoro accessorio (ABROGATO)

[1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.]

(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato prima dall'art. 22, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152) con decorrenza dal 25.06.2008 e poi dall'art. 55, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO II Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

Articolo 72

Disciplina del lavoro accessorio (ABROGATO)

[1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. (5)

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70,

comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. (2) (6)

4.bis In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari (3)

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto. (1) (4)]

(7)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251 con decorrenza 26.10.2004. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regola, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 bis, D.L. 14.03.2005, n. 35, con decorrenza dal 15.05.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese."

(3) Il presente comma inserito dall'art. 1 bis, D.L. 14.03.2005, n. 35, modificato dall'art. 22, D.L. 25.06.2008, n. 112 con decorrenza dal 25.06.2008 è

stato poi così sostituito dall'art. 7, comma 2, D.L. 28.06.2013, n. 76 con decorrenza dal 28.06.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4 bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato."

(4) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 bis, D.L. 14.03.2005, n. 35, con decorrenza dal 15.05.2005, è stato poi così sostituito dall'art. 22, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 con decorrenza dal 22.08.2008.. Si riporta di seguito il testo previgente:

"5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali".

(5) Le parole "orari, numerati progressivamente e datati" e le parole "tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali", sono state aggiunte dall' art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. In virtù dell' art.1, L. 28.06.2012, n. 92 resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui al presente comma, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

(6) Il secondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art.1, L. 28.06.2012, n. 92 (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. In virtù dell' art.1, L. 28.06.2012, n. 92 resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui al presente comma, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

(7) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 55, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015.

TITOLO VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - CAPO II Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

Articolo 73

Coordinamento informativo a fini previdenziali (ABROGATO)

[1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponde, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.]

(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 55, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 con decorrenza dal 25.06.2015.